



Mercoledì 02/07/2025

Confermata, ma prorogata al 31 dicembre, la PEC per gli amministratori

A cura di: Notaio Gianfranco Benetti

Ormai Ã noto, lâ€™art. 1, c. 860, L. 30 dicembre 2024, n. 207, Ã ha previsto lâ€™obbligo degli amministratori delle societÃ di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, aprire cioÃ, comunicare e monitorare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata.

Si era diffusa, anche tra le camere di commercio, lâ€™interpretazione che consente agli amministratori di â€œdomiciliarsiâ€, anche digitalmente, presso lâ€™indirizzo pec della societÃ, senza aprirne altri, agevolando tra lâ€™altro gli stranieri, che spesso la pec non sanno nemmeno che cosa sia.

La nota ministeriale 43936 - 2025 lâ€™aveva sconfessata, il tavolo Notariato- Unioncamere nella riunione dell’8 maggio lâ€™aveva rilanciata, ma ora il ministero torna a ribadire che gli amministratori, la pec, la devono aprire e comunicarla in cciaa autonomamente.

Con la nota del 25 giugno precisa infatti che restano â€œimmodificate e Ã confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la piÃ¹ volte richiamata nota prot. n. 43836 del 12 marzo u.s.â€.

Alle societÃ costituite prima del 2025, perÃ², il Ministero proroga al 31 dicembre 2025 il termine per adeguarsi, â€œsensibileâ€ alle â€œcriticitÃ operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all’approvazione dei bilanci di esercizioâ€. Se no, dal 2026, via alle sanzioni.

Notaio Gianfranco Benetti